

Foglio Informativo relativo al rilascio di garanzie

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

EMERGENZA COVID-19

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo si applicano ai soci di Fidimpresa Italia colpiti dall'emergenza Covid-19 ed hanno validità fino al 30.09.2020

Sezione I - Informazioni su Fidimpresa Italia

FIDIMPRESA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI è un Confidi intermediario finanziario vigilato iscritto con cod. identificativo 19551.1 all'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 2003 n. 385 T.U.B. avente sede Legale e direzione generale in Roma, Via Andrea Noale, 206 - telefono 06.84499621-270, telefax 06.84499316, web www.fidimpresaitalia.it, e-mail info@fidimpresaitalia.it, iscritto al n. 11210271000 del Registro delle Imprese di Roma, medesimo numero di codice fiscale e partita IVA, REA RM 1287350; iscritto al numero A209952 dell'Albo delle Società Cooperative.

Sezione I bis - Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

(da compilarsi a cura del soggetto di Fidimpresa Italia scpa incaricato dell'offerta)

Nome: _____

Cognome: _____

Dipendente/collaboratore del Fidimpresa Italia scpa – sede di _____

Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n. _____

Agente in attività finanziaria (Iscritto nell'elenco) n. _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario;

- la tabella contenente i tassi effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura");

- il presente foglio informativo, composto di n. 6 pagine.

Luogo e data, _____ firma _____

Sezione II - Caratteristiche della garanzia prestata da Fidimpresa Italia e principali rischi dell'operazione

La garanzia di Fidimpresa Italia si configura nei confronti del cliente/socio come un "credito di firma". È così definita la garanzia prestata da Fidimpresa Italia, su richiesta del cliente/socio, con la quale il Confidi stesso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente/socio dalle Banche e da altri Intermediari finanziari.

La garanzia è **accessoria** rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal cliente/socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell'erogazione del finanziamento, il cliente/socio viene chiamato dall'Intermediario Finanziatore e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento,

Foglio Informativo relativo al rilascio di garanzie

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dall'Intermediario finanziatore di appoggio e disponibili presso le sedi dello stesso. Nel caso in cui il cliente/socio (ossia, il debitore principale) e gli eventuali garanti risultino inadempienti, Fidimpresa Italia scpa/l'Intermediario finanziatore procederà all'escussione del debito.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione: i rischi derivanti dall'operazione intercorrente con Fidimpresa Italia scpa sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca e Fidimpresa Italia scpa sia chiamata ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Socio [escussione della garanzia], il Socio stesso è tenuto a rimborsare Fidimpresa Italia scpa quanto dalla medesima corrisposto alla Banca. Fermo restando l'obbligo del rimborso del Socio a Fidimpresa Italia scpa, in caso di mancato o ritardato rimborso, il Socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del Socio per aver ommesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per Fidimpresa Italia di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L'eventuale inadempimento del Socio verso Fidimpresa Italia può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate a Fidimpresa Italia scpa.

Le garanzie rilasciate da Fidimpresa Italia dovranno essere assistite dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996e in tal caso il cliente/socio dovrà acconsentire a fornire a Fidimpresa Italia tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

Quando il Confidi rilascia una **garanzia diretta** e cioè una garanzia "a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile", le banche e gli intermediari finanziari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del cliente/socio del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del cliente/socio inadempiente.

Nel caso invece in cui il Confidi rilascia una **garanzia sussidiaria**, le banche e gli intermediari finanziari garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può però opporre a questi il beneficio della preventiva escussione del cliente inadempiente.

Sono garantibili nuove linee di credito e non rinnovi di linee di credito già garantite. Le garanzie riguardano esclusivamente forme tecniche di immissione di circolante a scadenza (a titolo esemplificativo linee di scoperto di conto corrente, fidi autoliquidanti e finanziamenti di liquidità) della durata massima di 36 mesi, messe a disposizione dall'Intermediario finanziatore. La garanzia è prestata da Fidimpresa Italia scpa per un ammontare di non superiore al 80% delle somme dovute all'Intermediario finanziatore dall'Impresa (per capitale, interessi e spese di qualsivoglia natura sostenute dall'Intermediario Finanziatore) in relazione all'importo residuo del finanziamento risultante alla data di escussione della garanzia.

La Lettera di Garanzia rilasciata da Fidimpresa Italia scpa determina per ogni operazione l'esatto limite percentuale della garanzia e l'importo massimo garantito.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari finanziari garantiti, nel caso di inadempimento dei clienti/soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i clienti/soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai clienti/soci inadempienti. Su tali crediti matureranno le **eventuali spese** documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi.

Sezione III – Condizioni economiche

1. Costi di ingresso a Fidimpresa Italia

- 1.1. Per richiedere l'intervento in garanzia del Confidi, è necessario preliminarmente e di norma **diventare socio** del Confidi stesso sottoscrivendo almeno **n. 1 azione** con versamento del relativo valore nominale pari a **euro 250,00** (duecentocinquanta/00);
- 1.2. Sono previste le **spese di istruttoria ammissione a socio**, tali spese saranno addebitate una sola volta per un importo di **euro 300,00** (trecento/00). L'addebito avviene in un'unica soluzione al momento della presentazione della domanda di ammissione a socio. Tale importo sarà dovuto anche in caso di rinuncia da parte del Socio successiva alla delibera di Fidimpresa Italia o in caso di delibera negativa da parte di Fidimpresa Italia.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

2. Costi per il rilascio della garanzia di Fidimpresa Italia

- 2.1. **Spese di istruttoria pratica:** atte a remunerare i costi di istruttoria della richiesta sia in fase di avvio che in fase di revisione periodica. Queste sono versate dall'azienda in via anticipata nella fase di erogazione del finanziamento garantito.
- 2.2. **Commissione per la copertura del rischio di garanzia:** atta a remunerare il rischio assunto da Fidimpresa Italia per la garanzia prestata. Tale commissione è dovuta solo nel caso di positivo rilascio della garanzia. Il socio deve versare l'ammontare della commissione in via anticipata nella fase di erogazione del finanziamento garantito
- 2.3. **Commissione per la copertura dei costi di gestione della garanzia:** atta a contribuire alla copertura dei costi di gestione di Fidimpresa Italia. Tale commissione è dovuta solo nel caso di positivo rilascio della garanzia. Il socio deve versare l'ammontare della commissione in via anticipata nella fase di erogazione del finanziamento garantito.
- 2.4. **Estinzione anticipata:** In caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito su richiesta dell'azienda, nulla è dovuto da Fidimpresa Italia.

In particolare i costi applicabili sono:

Spese di istruttoria pratica: sono fissate nella percentuale dello 0,150% del valore nominale del finanziamento garantito, con un minimo di Euro 150,00 ed un massimo di Euro 2.500,00. L'addebito avviene in un'unica soluzione nella fase di erogazione del finanziamento garantito.

Commissione per la copertura dei costi di gestione: per tutte le operazioni è prevista una commissione annuale per la copertura dei costi di gestione della garanzia dello 0,53%, calcolata sul valore nominale del finanziamento garantito. La variazione della percentuale tra il minimo ed il massimo dipende dal fatto che le operazioni garantite siano assistite o meno da cogaranzie o controgaranzie. Infatti in presenza di cogaranzie e/o controgaranzie il Socio/Cliente è chiamato a coprire i maggiori costi di gestione che il Confidi sostiene per la gestione di queste specifiche operazioni.

Detta commissione per la copertura dei costi di gestione viene calcolata applicando la percentuale sopra riportata al valore annuale residuo del finanziamento garantito ed è interamente corrisposta in via anticipata all'atto dell'erogazione dello stesso.

Commissione per la copertura del rischio di garanzia: percentuale sul valore della garanzia rilasciata, al netto quanto coperto da riassicurazione e/o fondi di terzi, da versarsi in un'unica soluzione in via anticipata all'atto dell'erogazione del finanziamento per operazioni a medio lungo termine e annualmente per operazioni a breve termine. L'aliquota percentuale è stabilita in funzione della classe di rating attribuita da Fidimpresa Italia al Socio richiedente. Per le operazioni contro garantite dal Fondo Centrale di Garanzia la classe di rating assegnata all'impresa rispecchierà quella attribuita dal Fondo.

Tabella calcolo commissione per la copertura del rischio di garanzia

Operazioni controgarantite dal Fondo Centrale di Garanzia	
Classe di Rating	Commissione annua
1	2,56%
2	2,67%
3	2,84%
4	3,01%
5	3,31%
6	3,94%
7	4,31%
8	5,09%
9	6,73%
10	7,22%

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

La Commissione per la copertura del rischio di garanzia su operazioni a medio lungo termine viene determinata moltiplicando la percentuale riportata in tabella al valore annuale residuo della garanzia per tutti gli anni di durata del finanziamento e deve essere interamente corrisposta in via anticipata (una tantum) all'atto dell'erogazione del finanziamento.

Per una maggiore chiarezza sulle modalità di calcolo del costo per la concessione di una garanzia da parte del Confidi, di seguito si riportano diversi esempi di calcolo.

Esempio di Calcolo
Operazione controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia – Classe di Rating 4 – Garanzia 80% Riassicurazione 90%

ESEMPIO IMPRESA RICHIESTA DI UN FIDO A 12 MESI		SPESE ISTRUTTORIA 0,15%	COMMISSIONE ANNUA COPERTURA COSTI DI GESTIONE 0,53%	COMMISSIONE ANNUA COPERTURA RISCHIO DI GARANZIA 3,01%	TOTALE DOVUTO
Importo Finanziamento	100.000,00	150,00	530,00		680,00
Importo Garanzia Lorda	80.000,00				
Importo Garanzia al netto FCG	8.000,00			240,80	240,80
					920,80

1. Altre condizioni economiche

Tipologia di operazione	Costi applicati
Operazioni di sospensione rientranti nell'accordo COVID-19 "Decreto Cura Italia" pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020	Per le richieste di sospensione fino al 30.09.2020 presentate ai sensi dal Decreto "Cura Italia" Fidimpresa Italia non applicherà alcuna commissione e procederà a confermare la validità della garanzia all'Istituto di credito convenzionato.
Operazioni di sospensione/allungamento rientranti nell'accordo ABI "Addendum Coronavirus"	<p>Per le richieste di sospensioni fino a 12 mesi Fidimpresa applicherà la sola commissione per la copertura del rischio di credito unificata per tutte le imprese al 3,5% del valore della garanzia residua, al netto del FGPMI, per il periodo di sospensione/allungamento garanzia.</p> <p>Il Pagamento della commissione di cui sopra sarà posticipato alla scadenza del periodo di sospensione, previa acquisizione di autorizzazione automatica di addebito da parte del richiedente la sospensione.</p> <p><i>Esempio:</i> Finanziamento originario: euro 100.000,00 Garanzia originaria: euro 50.000,00 (50%) Durata: 60 mesi</p> <p>Dati al momento della richiesta dell'allungamento: Finanziamento residuo: euro 70.000,00 Garanzia residua: euro 35.000,00 (50%) Richiesta allungamento: 1 anno (12 mesi)</p> <p><i>Commissione una tantum</i> per la copertura del rischio di garanzia per il periodo di allungamento:</p> <p><u>Min:</u> 35.000,00 x 3,5% x 1 (12 mesi) = euro 1.225,00</p>

Foglio Informativo relativo al rilascio di garanzie

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

A carico del Socio non sussiste alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipologia di compenso a favore di terzi che lo abbiano posto in relazione con Fidimpresa Italia o che abbiano in qualche modo procurato o agevolato tale relazione.

Gli oneri per il rilascio della garanzia devono essere integralmente **corrisposte a Fidimpresa Italia al momento del rilascio della garanzia stessa**. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti a Fidimpresa Italia mediante bonifico, di norma per il tramite dell'intermediario garantito, in fase di erogazione del finanziamento dietro formale autorizzazione sottoscritta dal cliente con la domanda di garanzia e comunicata all'intermediario finanziatore.

Per le garanzie rilasciate a revoca le commissioni sono corrisposte con periodicità annuale. Nel caso di revoca della garanzia da parte del Confidi o del fido garantito da parte della Banca garantita sia per recesso ovvero rinuncia alla garanzia o al fido garantito da parte del Socio/Cliente le stesse saranno calcolate prorata temporis per il periodo coperto dalla garanzia e corrisposte al momento della revoca/rinuncia.

Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al cliente le sopra descritte spese e commissioni corrisposte in precedenza a Fidimpresa Italia.

L'esecutività della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti a Confidi riportate nel Documento di Sintesi parte integrante del Contratto.

2. Spese di recupero dei crediti per cassa

Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa, le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute da Fidimpresa Italia per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie da parte degli intermediari garantiti nel caso di inadempimento dei Soci vanno integralmente rimborsate dagli stessi a Fidimpresa Italia.

3. Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche praticate da Fidimpresa Italia

Fidimpresa Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs n. 385/1993.

4. Condizioni economiche praticate dalla Banca

Fidimpresa Italia non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da Fidimpresa Italia.

Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Recesso: Il cliente/socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria di Fidimpresa Italia stessa rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Fidimpresa Italia rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da Fidimpresa Italia per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento di Fidimpresa Italia in garanzia del cliente/socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Fidimpresa Italia oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziari garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Fidimpresa Italia da parte degli intermediari finanziari garantiti nel caso di inadempimento dei clienti/soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Fidimpresa Italia verso i clienti/soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Fidimpresa Italia stessa agli intermediari finanziari del valore residuo dei crediti garantiti.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito per cassa di Fidimpresa Italia verso i clienti/soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciate da Fidimpresa Italia da parte degli

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 – integralmente ripubblicato il 22 giugno 2012)

intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti clienti/soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai clienti/soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Cliente/socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R a “Ufficio Reclami – Fidimpresa Italia s.c.p.a. – Via Andrea Noale, 206 – 00155 Roma o via e-mail all’indirizzo: reclami.fidimpresa@legalmail.it. L’ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Cliente/socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviati all’ufficio Reclami.

Se Fidimpresa Italia dà ragione al cliente/socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l’anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il cliente/socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Fidimpresa Italia s.c.p.a.), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹.

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere a Fidimpresa Italia, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia⁽²⁾. Fidimpresa Italia mette a disposizione dei clienti/soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.fidimpresaitalia.it - le guide relative all’accesso all’ABF.

Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d’Italia.

Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Fidimpresa Italia s.c.p.a. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Fondo Centrale di Garanzia (FCG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all’estero.

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): indica il Fondo, costituito da Banca europea per gli investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

Imprese Retail: imprese con un fatturato, all’ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di euro. A loro volta le Imprese Retail si dividono in “POE - Piccolo Operatore Economico” e “Small Business”. Le POE hanno un fatturato non superiore a 1,5 milioni di euro.

Imprese Corporate: azienda con un fatturato, all’ultimo bilancio approvato, superiore a 5 milioni di euro.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del cliente del Confido stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo cliente del Confido.

Garanzia residua: è la quota del debito rimanente che garantisce Fidimpresa Italia s.c.p.a.

Intermediari finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confido e che sono garantiti dal Confido stesso.

Non soci del Confidi: sono le imprese non dotate dei requisiti richiesti dallo statuto tempo per tempo vigente oppure imprese socie di un Confido Socio che ha stretto accordo con Fidimpresa Italia per ottenere garanzie per i propri soci.

Offerta fuori sede: quando la garanzia viene offerta dal Confido in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confido nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per “dipendenza” si intende qualunque locale del Confido adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio del Confido: le imprese e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confido.

1) Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

2) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall’Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Cliente, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.